



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 66 del 29.10.2012

OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE E CONSEGUENTE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.10 DEL 31.01.2012.

L'anno duemiladodici il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 15,20 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv.Francesco Alfieri

Consiglieri:

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Farro Ferdinando      | 09) Pizza Michele      |
| 2) Marciano Pietro Paolo | 10) Framondino Luigi   |
| 3) Di Biasi Franco       | 11) Comite Nicola      |
| 4) Di Filippo Giuseppe   | 12) Errico Luca        |
| 5) Verrone Gianluigi     | 13) Inverso Mauro      |
| 6) Russo Gennaro         | 14) Abate Agostino     |
| 7) Giffoni Valeriano     | 15) Prota Emilio       |
| 8) Orrico Giovanni       | 16) Di Luccio Pasquale |

Risultano assenti: / /.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino

Francesco, Coppola Adamo, Eugenio Benevento, La Porta Massimo.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE****L'ASSESSORE ALLE FINANZE**

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE E CONSEGUENTE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 31.01.2012.**

**Premesso che:**

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dal 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (I.M.U.);
- l'art. 8 del D. Lgs. n. 23/2011, in particolare, stabilisce che l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- con deliberazione consiliare n. 10 del 31.01.2012 venivano determinate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011;
- l'art. 9, comma 5 del D. Lgs. n. 23/2011 stabilisce che con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997;
- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate;
- l'art. 52, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 dispone che il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate comunali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 9, comma 3, lett. a) del D.L. n. 174/2012 ha modificato l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011 ha fatto slittare il termine entro cui il Comune approva il Regolamento di cui all'oggetto dal 30 settembre 2012 al 31 ottobre 2012;

**Ritenuto**, pertanto, di disciplinare l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) con apposito regolamento;

**Visto** l'allegato Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), predisposto dal Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari, che si compone di n. 26 articoli;

**Dato atto che** il predetto Regolamento in parte modifica ed integra il contenuto della deliberazione consiliare n. 10 del 31.01.2012;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 09.02.2012 con la quale veniva designato quale funzionario responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU) il sig. Biagio Motta, Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari;

**Visti:**

- ⌘ il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;
- ⌘ il vigente Statuto Comunale;
- ⌘ il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- ⌘ gli artt. 114 e 119 della Costituzione

**PROPONE DI DELIBERARE**

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), predisposto dal Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari, che si compone di n. 26 articoli, che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che le aliquote, le esenzioni, le detrazioni e/o riduzioni sono quelle previste in predetto Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- di dare atto che il suddetto Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012;

- di dare atto che il predetto Regolamento in parte modifica ed integra il contenuto della deliberazione consiliare n. 10 del 31.01.2012;
  - di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla esecutività della stessa e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione sul sito informatico del predetto Ministero, la quale pubblicazione sostituisce, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997;
  - di incaricare il Responsabile dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) degli adempimenti di competenza.
- 22.10.2012

L'ASSESSORE ALLE FINANZE  
f.to dott. Adamo Coppola

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.  
22.10.2012

per IL RESPONSABILE AREA "SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI"  
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.  
22.10.2012

per IL RESPONSABILE AREA "SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI"  
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

# CITTÀ DI AGROPOLI



Area dei servizi economico-finanziari

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 29.10.2012

## INDICE

- Articolo 1 - Disposizioni generali
- Articolo 2 - Soggetti passivi
- Articolo 3 - Temporalità dell'imposta
- Articolo 4 - Determinazione dell'imposta e detrazioni
- Articolo 5 - Abitazione principale - pertinenze - fabbricati  
ed aree fabbricabili
- Articolo 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Articolo 7 - Aliquote e detrazioni
- Articolo 8 - Esenzioni e riduzioni
- Articolo 9 - Quota riservata allo Stato
- Articolo 10 - Versamenti minimi
- Articolo 11 - Dichiarazione
- Articolo 12 - Attività di accertamento
- Articolo 13 - Accertamento con adesione
- Articolo 14 - Procedimento per l'accertamento con adesione
- Articolo 15 - Determinazione del valore delle aree edificabili
- Articolo 16 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
- Articolo 17 - Differimento dei versamenti
- Articolo 18 - Rimborsi
- Articolo 19 - Sanzioni e interessi
- Articolo 20 - Funzionario Responsabile
- Articolo 21 - Disposizioni in materia di autotutela

Articolo 22 - Potenziamento Ufficio Tributi

Articolo 23 - Riscossione coattiva

Articolo 24 - Contenzioso

Articolo 25 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 26 - Entrata in vigore

## **Articolo 1** **Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Municipale propria di cui agli articoli 7, 8, 9 e 14 del Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge vigenti in materia, per quanto compatibili.

## **Articolo 2** **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario degli immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
4. L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

## **Articolo 3** **Temporalità dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Articolo 4** **Determinazione dell'imposta e detrazioni**

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. In applicazione alla potestà regolamentare, riconosciuta dall'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e succ. int. e mod., così come confermata dall'art.14, comma 6, del D.lgs. n.23/2011, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall'art. 59 del richiamato D.Lgs. 446/97, in materia d'ICI, al quale rinvia la normativa relativa all'IMU, l'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata (0,4%).

4. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

5. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13 (0,4%).

6. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. (0,4%).

7. Agli effetti dell'applicazione del solo beneficio dell'aliquota ridotta, l'abitazione locata con contratto registrato, di durata superiore all'anno, a soggetto che l'utilizza come abitazione principale, con presentazione di autocertificazione, da parte del proprietario, con indicato l'Ufficio del Registro presso cui è registrato il contratto, il relativo numero e la serie, il nome del locatario e la data in cui è stato effettuato il versamento ai fini del rinnovo od inizio del contratto; ed autocertificazione da parte del locatario da cui si evince che è residente in Agropoli (0.76%);

#### **Articolo 5**

#### **Abitazione Principale - Pertinenze - Fabbricati ed Aree Fabbricabili Terreni non considerati fabbricabili**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Ai fini della applicazione del presente regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

3. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione, di cui all'art. 4, comma 2, esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

4. Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

5. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, salvo presentazione di idonea documentazione che dimostri l'inedificabilità.

6. Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (1).

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lettera b) secondo periodo del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono considerati non fabbricabili a condizione che:

a) Siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale; si considerano tali le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al



corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

b) Sui medesimi persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

c) La quantità e qualità effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, con riferimento all'anno solare precedente a quello di imposizione IMU. Il volume d'affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 34, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si presume pari al limite massimo prescritto per il citato esonero, stabilito dal medesimo articolo 34, sesto comma, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.

(1) Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che *"Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

*Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".*

#### **Articolo 6**

##### **Fabbricati inagibili o inabitabili**

Agli effetti dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'imposta municipale propria si intendono inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e del vigente regolamento edilizio comunale.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata (in alternativa):

1) dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

2) mediante presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000. Il comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione con allegata relazione asseverata da un tecnico abilitato.

In ogni caso la riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data dalla quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto 1) o è stata presentata la dichiarazione con la modalità prevista al punto 2).

#### **Articolo 7**

##### **Aliquote e detrazioni**

1. Le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono determinate nelle seguenti misure:

a) L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e le relative detrazioni si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n.662/1996, nella misura ridotta dello 0,40%;

b) La detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, nella misura stabilita dalla norma (€ 200);

c) La maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di legge (€ 50 a figlio fino ad € 400);

- d) Per tutte le altre fattispecie immobiliari, l'aliquota di base dell'imposta è stabilita nella misura dell' 1,06%;
- e) L'aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura dello 0,2%;
- f) L'aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per le abitazioni locate ed utilizzate come abitazioni principali, nella misura dello 0,76%.

### **Articolo 8** **Esenzioni - Riduzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

1. agli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  7. i terreni agricoli perché delimitati ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  8. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
  9. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Agropoli risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
3. L'imposta per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili l'aliquota è ridotta nella misura dello 0,76%, per un periodo comunque non superiore a tre anni; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.
4. L'imposta per i fabbricati che ricadono nel raggio di 500 mt dal perimetro del sito di stoccaggio denominato "Gorgo" in località Crocicchie è ridotta nella misura del 50% dell'aliquota.
5. L'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al 1° grado) che l'utilizzano come abitazione principale l'imposta è ridotta nella misura dello 0,76%.

### **Articolo 9** **Quota riservata allo Stato**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso

strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.

2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Articolo 10 Versamenti**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 (art. 25 L. 289/2002)

#### **Articolo 11 Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### **Articolo 12 Attività di accertamento**

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile e necessario, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno d'imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore o un omesso versamento di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento contenente la liquidazione

dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi, delle sanzioni e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire e trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati e notizie, nonché elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli Uffici Pubblici competenti.

4. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, a titolo di imposta, non supera 30,00 euro per anno.

### **Articolo 13**

#### **Accertamento con adesione**

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'Istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile.

### **Articolo 14**

#### **Procedimento per l'accertamento con adesione**

1. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di accertamento, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1), anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

4. L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

5. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

6. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile o da un suo delegato.

7. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle imposte o delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale nei seguenti limiti e condizioni :

a) Durata massima 24 mesi, salvo prolungamento per casi eccezionali a discrezione del Responsabile;

b) Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di cui al successivo comma 9;

c) Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

d) Applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;

- e) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- f) In ogni caso è esclusa la possibilità di concedere ulteriore rateizzazioni od azioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;
- g) Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad € 5.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia, con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26.10.1972, n.633.
- 8. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
- 9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dello stesso atto di accertamento con adesione.
- 10. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali, o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

### **Articolo 15**

#### **Determinazione del valore delle aree edificabili**

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una commissione, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario ed urbanistico ed eventuali competenti esterni. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
2. Il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio. Il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione comunale.
3. La norma del comma precedente si applica anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

### **Articolo 16**

#### **Immobili utilizzati da Enti non commerciali**

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n., 504, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi siano:
  - a) Utilizzati da un Ente non commerciale;
  - b) Posseduti dal medesimo Ente non commerciale utilizzatore ovvero da altro Ente non commerciale.
2. Qualora l'utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti, il contratto tra l'Ente possessore e quello utilizzatore deve essere a titolo gratuito, scritto e debitamente registrato. La previsione contrattuale di qualsivoglia forma di trasferimento di denaro tra le parti, anche a titolo di rimborso spese, o di qualsiasi corrispettivo, anche in natura, non consentono l'applicazione dell'agevolazione.
3. L'agevolazione, nel caso di cui al comma 2, decorre dal mese successivo a quello di registrazione del contratto.
4. Nel caso di cui al comma 2, l'Ente proprietario deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con l'identificazione dei fabbricati ai quali l'esenzione è applicata e dell'Ente utilizzatore, nonché indicazione della decorrenza dell'applicazione, degli estremi del contratto ad uso gratuito e di quelli di registrazione, pena la decadenza dal beneficio.

### **Articolo 17**

#### **Differimento dei versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali.

### **Articolo 18**

#### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo decorrente dall'entrata in vigore di un qualsiasi vincolo normativo che, fermo restando la previsione di utilizzabilità dell'area a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, non consenta di fatto l'edificazione; detto periodo di tempo non è eccedente cinque anni e, comunque, non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area.

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

4. Il rimborso di cui al comma tre spetta a condizione che:

a) Non siano state rilasciate concessioni o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate;

b) Le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che istituiscono il predetto vincolo definitivo di inedificabilità, abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti.

### **Articolo 19**

#### **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 20**

### **Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunale comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione per il Federalismo Fiscale il nominativo del Funzionario Responsabile.

## **Articolo 21**

### **Disposizioni in materia di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dal Comune.

## **Articolo 22**

### **Potenziamento Ufficio Tributi**

1. Al fine di un potenziamento dell'attività di controllo, l'Area dei Servizi Economico Finanziari - Settore Entrate e Patrimonio competente in materia d'I.M.U., cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione ed elusione. Ai sensi dell'art. 3 comma 57, della legge 662/1996#, la percentuale dello 0,50% (zero cinquanta %) del gettito dell'imposta risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune.

*# Art. 3, c.57.L.662/96 Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili puo' essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.*

2. Tale importo sarà utilizzato per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, prestazioni di servizi, acquisto di beni e per ogni altra attività finalizzata al potenziamento di tali uffici.

## **Articolo 23**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

## **Articolo 24**

### **Contenzioso**

1. Le controversie relative all'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 25**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

**Articolo 26**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, in osservanza dell'articolo 5 della Legge 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto dei Diritti del Contribuente).



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Dato atto che su tale proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Collegio dei revisori con verb. n.10/2012, che si allega alla presente deliberazione ( All. A ) ha espresso parere favorevole all'approvazione della suddetta proposta ;

Uditi i seguenti interventi:

- assessore Coppola: illustra il regolamento predisposto a seguito dei lavori dell'apposita commissione consiliare e propone i seguenti emendamenti:

Art.4, comma3 : eliminare le parole "...,nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall'art.59 del richiamato D.Lgs 446/97, in materia di ICI, al quale rinvia la normativa relativa all'IMU,";

art.8: dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma 6: "A decorrere dall'01.01.2013 e previa produzione di idonea documentazione presso l'ufficio tributi, l'imposta per gli immobili utilizzati per attività extra-alberghiere, è ridotta dal 10,60% allo 0,76%".

- Sindaco:è importantissimo regolamentare in modo adeguato ed equo tale nuovo tributo; scoraggiare locazioni abusive favorendo nuove attività ricettive; la commissione consiliare ha ben lavorato;

Abate:dichiarazione di voto e proposta di emendamenti come da allegato B);

Di Luccio:sarebbe opportuno sospendere brevemente la seduta per acquisire i pareri del responsabile del servizio e del collegio dei revisori in ordine agli emendamenti proposti;l'impianto del regolamento è valido;le difficoltà emerse in consiglio sono state evidenziate anche durante i lavori della commissione;con l'aliquota massima anche per i locali commerciali di fatto si va a gravare su una categoria di immobili particolari e cio'inciderà non poco sulle attività commerciali; molto si potrebbe ancora fare per non incidere in tal modo;occorre esaminare bene la possibilità di ridurre le spese per consentire di ridurre alcune aliquote;tra l'altro vari servizi non sono resi o lasciano a desiderare(mense scuola media;ausiliari sosta;servizi in caso di emergenze;scuolabus etc.);alla soc.Agropoli servizi altri 96.000 euro per un totale di € 896.000;costi delle cooperative:Insieme,Castrom;Venere,marina,Muse etc.per attività che potrebbe svolgere l'Agropoli servizi; carnevale;Miss mamma ed altre manifestazioni comportano spese che potrebbero essere evitate o ridotte;;comandi di personale vario;€ 70.000 alla CST ed altre spese (es.pubblica illuminazione);occorre concentrarsi sulle spese per ridurle ; un regolamento è sempre preferibile all'assenza di regolamentazione , il regolamento può essere modificato e migliorato ma va approvato augurandosi che in futuro possano ridursi le aliquote;

Sindaco:la programmazione è fatta in modo serio; cooperative:Muse: si apre un museo dopo trenta anni per cui vi è bisogno di servizi come pure per il castello;non sono certo sprechi come non lo è il servizio di bagnini attraverso la coop.; si tratta di giovani di Acropoli qualificati culturalmente e professionalmente; Agropoli servizi non è in grado di assicurare tutti i servizi di cui necessita la città;è anche un modo per dare risposta ad un diffuso disagio economico;certamente sono scelte politiche;il personale di cui dispone l'Ente è di 1/3 rispetto a quello consentito per gli enti dissestati (Agropoli dovrebbe avere secondo i parametri ministeriali 200

dipendenti ed invece lavora con 67 unità !); è indispensabile non abbassare il livello di spesa del personale per evitare di perdere totalmente la possibilità di assumere date le limitazioni attuali in materia; la mobilità è l'unico modo per coprire attualmente posti vacanti; per lo scuolabus il servizio veniva richiesto da n.7 utenti due anni fa per una spesa di € 50.000, quindi sicuramente tagliare ma là dove è possibile; nessuna spesa di rappresentanza né rimborsi di viaggi; non si dispone neanche di una macchina di servizio; le "auto blu" sono le moto api dell'Agropoli servizi!; certo Carnevale; torneo di calcio giovanile ed altro si potrebbero evitare ma non è certo questo il compito dell'amministrazione comunale, chiedere di ridurre la spesa è propaganda; il costo dell'energia elettrica è aumentato; nei cinque esercizi precedenti, con molto senso di responsabilità, questa Amministrazione ha riconosciuto 6 milioni di euro di debiti fuori bilancio e ciò ha inciso molto sulle possibilità di scelte diverse;

Di Luccio: meraviglia la risposta piccata del Sindaco; comprende che c'è disagio sociale e l'amministrazione se ne deve fare carico ma il suo intervento è teso ad esortare una maggiore attenzione verso una riduzione magari quantitativa dei servizi o rendere partecipi i consiglieri della necessità di determinate spese in modo da poter testimoniare l'impossibilità a ridurle;

Coppola: per i fabbricati commerciali il moltiplicatore è 55 e non 160;

il Presidente pone quindi ai voti una breve sospensione (15 minuti) dei lavori per consentire di acquisire il parere del responsabile del servizio e del Collegio dei revisori relativamente agli emendamenti presentati.

La proposta di sospensione dei lavori è approvata all'unanimità, per alzata di mano.

La seduta è sospesa alle ore 17,10.

Alle ore 18,00 la seduta riprende.

**Rispetto alla sospensione della seduta è assente il solo consigliere DI FILIPPO.**

L'Assessore Coppola illustra l'ulteriore emendamento da lui predisposto e di cui all'allegato C) e precisa che sugli emendamenti sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000 ed il parere da parte del Collegio dei revisori come da allegati C), D), E), F), G), H).

Abate: il parere tecnico non favorevole reso dal responsabile del servizio economico-finanziario sull'emendamento proposto all'art.15, comma 1, è in contrasto all'ordinanza della cassazione del 25/47/2012 per cui detto parere delegittima il consiglio comunale; il provvedimento proposto non è giusto nei confronti di coloro che non hanno locato come abitazione principale; preannunzia voto finale contrario.

Visto che:

Il Presidente pone quindi ai voti prima gli emendamenti che hanno riportato il parere favorevole del responsabile del servizio e del collegio dei revisori (Allegati C), D) ed E) ).

Le votazioni, per alzata di mano, danno i seguenti risultati:

- modifica art.7, comma 1, lett.f) (proposta Coppola): TUTTI FAVOREVOLI;
- modifica art.4, comma 3 (proposta Coppola): TUTTI FAVOREVOLI;
- modifica art.8 aggiungendo il comma 6. (proposta Coppola): TUTTI FAVOREVOLI;
- modifica all'art.5 comma 5 (proposta Abate): TUTTI FAVOREVOLI.

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni dichiarando gli emendamenti approvati.

L'ing. Abate ritira l'emendamento relativo all'art.4 comma 7 perché superato a seguito degli emendamenti di cui innanzi.

Il Presidente pone quindi ai voti gli emendamenti proposti dall'ing. Abate che hanno riportato il parere non favorevole del responsabile del servizio e del collegio dei revisori (Allegati F), G) ed H) ).

Le votazioni, per alzata di mano, danno i seguenti risultati:

- modifica art.7, comma 11 lett.f): 1 favorevole (Abate); 15 contrari (tutti gli altri)
- modifica art.8 comma 3: 1 favorevole (Abate); 15 contrari (tutti gli altri)
- modifica all'art.15 comma 1: 1 favorevole (Abate); 15 contrari (tutti gli altri)
- modifica art.22, comma 1: 1 favorevole (Abate); 15 contrari (tutti gli altri)

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni dichiarando gli emendamenti respinti.

- che il Presidente pone ai voti il regolamento nel testo risultante a seguito degli emendamenti approvati;

Con quindici voti favorevoli ed uno contrario (Abate) espressi per alzata di mano:

delibera

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) è approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), predisposto dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, nel testo risultante dagli emendamenti di cui in narrativa e di cui all'allegato I) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

-Con separata votazione, con 15 voti favorevoli, 1 contrario (ABATE) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



IL PRESIDENTE  
f.to (avv. Luca Errico)

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to ( dott. Ferdinando Farro)

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to (D.ssa Angela Del Baglivo)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 06/11/12

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 06/11/12

Il Dirigente  
f.to Dott. Eraldo Romanelli